



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 49 del 06/12/2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 218: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11863-comunicato-ufficiale-n-218-sorteggio-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-eccellenza>
- Circolare n. 29: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2023-24/11825-circolare-n-29-decisioni-tna>
- Circolare n. 30: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2023-24/11862-circolare-n-30-circolare-33-2023-centro-studi-tributari-lnd>

2.2 ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEI D.LGS. 36/2021 E 120/2003

Si ricorda che ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. "riforma dello sport". La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d'ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la F.I.G.C. ha provveduto ad attivare la funzione "Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale" sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell'apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che in data 1° dicembre u.s. sono stati pubblicati con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 216 (riportato con C.U. n. 48 del Comitato Regionale Basilicata) i modelli di Atto Costitutivo e Statuto (disponibili in formato word anche sul sito www.lnd.it nella sezione "servizi"- "modulistica"- "affiliazioni" e sul sito www.lndbasilicata.it nella sezione servizi/modulistica) che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

2.3 INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVITA' DI TESSERAMENTO IN AMBITO DILETTANTISTICO

1) Trasferimenti e cessioni di contratto

- Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (**da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023, ore 19.00**);

- Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti (**da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023, ore 19.00**);

- Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (**da lunedì 1° gennaio 2024 a mercoledì 31 gennaio 2024, ore 19.00**);

Per i trasferimenti definitivi in ambito dilettantistico è ammessa la cessione del contratto sportivo, a condizione che la cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la Società cedente (art. 100, co. 1, NOIF).

Relativamente ai trasferimenti temporanei (art. 101, NOIF), in mancanza della possibilità di subentro nel contratto sportivo da parte della Società cessionaria, l'operazione è fattibile con le seguenti modalità:

1) Qualora la Società cessionaria non voglia stipulare il contratto sportivo: avvalendosi del vincolo di tesseramento con dichiarazione di prestazione volontaria;

2) Qualora la cessionaria non possa subentrare nel contratto sportivo (il caso - ad esempio - di un giovane di serie in apprendistato professionalizzante che passa da Società professionistica a dilettantistica): si stipula un vincolo di tesseramento con dichiarazione di prestazione volontaria.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la Società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la Società concedente il prestito.

Il trasferimento temporaneo, pertanto, può essere accompagnato dalla cessione di contratto nella misura in cui sussistono le condizioni di cedibilità del contratto stesso. L'eventuale cessione comporta che il tesserato renderà la propria prestazione sportiva nell'ambito della cessionaria con eguali garanzie (o superiori) indicate nel contratto ceduto.

Nella misura in cui, come evidenziato in precedenza, il contratto non può essere ceduto, ne deriva che lo stesso viene "congelato" ed il calciatore/calciatrice opera la sua prestazione sportiva presso la cessionaria come volontario/a. Al rientro dal prestito, il calciatore/calciatrice sarà di nuovo soggetto alle condizioni contrattuali previste dal contratto originario, per l'eventuale durata residua.

Il portale LND è stato implementato per consentire il trasferimento definitivo con "*Ammissione della cessione del contratto di lavoro sportivo*" in quanto la cessione del contratto di lavoro sportivo è ammessa a condizione che la Società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto

dall'art.100, N.O.I.F. Sempre nel portale LND sono stati inseriti messaggi informativi che forniscono queste indicazioni e guidano le Società per istruire l'eventuale pratica di risoluzione consensuale del contratto tra il calciatore/calciatrice e la Società cedente. Dopo aver creato la pratica viene predisposto un "cassetto" per il caricamento di un documento di cessione contratto. In futuro, inoltre, sarà reso disponibile un format completo del documento di cessione.

E' stato, altresì, attivato il portale LND per rendere possibile il trasferimento temporaneo sia con cessione del contratto sportivo, sia senza cessione del contratto sportivo, con le seguenti modalità operative:

a) Trasferimento temporaneo con cessione del contratto:

- La Società cedente istruisce la pratica indicando la Società cessionaria e chiude la pratica allegando il contratto originario;
- La Società cessionaria, ricevuta la pratica, la esamina e - sussistendo i requisiti descritti - la approva senza modificare alcun documento allegato. Subito dopo opererà una pratica di aggiornamento contratto con la quale caricherà un accordo di cessione del contratto per la durata del trasferimento temporaneo;

b) Trasferimento temporaneo senza cessione del contratto:

- La Società cedente istruisce la pratica indicando la Società cessionaria e chiude la pratica allegando il contratto originario;
- La Società cessionaria, ricevuta la pratica, la esamina e - sussistendo i requisiti descritti - la approva senza modificare alcun documento allegato. Subito dopo opererà una pratica di aggiornamento contratto con la quale opzionerà il rapporto di volontarietà, che avrà la durata del trasferimento temporaneo;

c) Nulla cambia, rispetto al passato, per i trasferimenti temporanei con rapporto volontario o con vincolo annuale o pluriennale transitorio.

2) Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

La risoluzione consensuale è consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione a titolo temporaneo intervenuti in ambito dilettantistico, ai sensi dell'art. 103bis, comma 5, NOIF. In relazione all'applicazione di tale ultima norma, sono state predisposte dai Sistemi Informativi della LND le modalità degli atti estintivi di un eventuale contratto sportivo stipulato per la Società cessionaria nel primo periodo dei trasferimenti della corrente stagione sportiva 2023/2024.

In tal caso, la Società cessionaria non potrà effettuare una pratica di risoluzione del contratto di lavoro sportivo, ma - poiché si attiverà la norma dell'art. 103bis, co. 5, NOIF (rientro da prestito) - tale movimento farà cessare il contratto sportivo con la cessionaria, ripristinando il rapporto con l'originaria Società cedente sia nel caso che questo sia stato regolato con contratto sportivo sia che questo sia stato regolato con dichiarazione di prestazione volontaria.

3) Decadenza dal tesseramento per rinuncia

L'art. 107, NOIF, si applica a tutti i soggetti titolari di un tesseramento che NON sono portatori di un rapporto di lavoro sportivo. Questo perché la volontà risolutiva unilaterale (quella della Società sportiva) alla base dell'art. 107 si porrebbe in conflitto con il presupposto della pluralità di parti in causa per la

costituzione del contratto sportivo e per la sua risoluzione disciplinata dall'art. 117bis, NOIF.

La gestione è stata implementata sul portale LND attraverso un controllo della posizione dei calciatori/calciatrici che hanno stipulato un contratto di lavoro sportivo. Un apposito messaggio informerà che non è possibile inserire il calciatore in lista di svincolo e che per svincolare il calciatore è necessario risolvere in maniera consensuale il contratto di lavoro sportivo, ai sensi dell'art.117bis, NOIF.

L'art. 107, NOIF, trova pertanto attuazione per i soli atleti/e tesserati/e con dichiarazione di prestazione volontaria, nonché per quelli/e con vincolo annuale o pluriennale transitorio, i quali/le quali potranno essere inseriti/e in lista di svincolo sul portale con le consuete modalità.

4) Modifica art. 117bis, NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 128/A del 24 Novembre 2023

E' stata creata una nuova tipologia di pratica disponibile sul portale LND all'interno del menù "Tesseramento Dilettanti". E' possibile creare questa pratica per i soli calciatori/calciatrici che hanno stipulato un contratto di lavoro sportivo.

All'atto della creazione della pratica viene predisposto un cassetto per il caricamento del documento di risoluzione consensuale. Sarà disponibile, inoltre, un format completo del documento di risoluzione consensuale. La pratica di risoluzione contratto deve essere firmata dalla Società con contestuale apposizione del timbro da parte della stessa, nonché da parte dal calciatore/calciatrice, e successivamente approvata dal Comitato/Divisione/Dipartimento. La risoluzione del rapporto contrattuale determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui il Comitato/Divisione/Dipartimento ne prende o ne dà atto ufficialmente. Si considera l'ufficialità quella in forma di Comunicato Ufficiale.

Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dall'art. 3, dell'Accordo Collettivo F.I.G.C. - L.N.D. - A.I.C., gli atti estintivi del contratto devono essere depositati presso il competente Comitato/Divisione/Dipartimento entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, ferma restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Sarà, altresì, previsto un blocco sul sistema telematico per gli aggiornamenti di posizione proposti dopo il 5/1/2024 da parte di atleti/e che avranno risolto il contratto sportivo.

5) Trasferimenti fra Società del settore professionistico e dilettantistico (da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024, ore 20.00):

- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "Giovani dilettanti" o "non professionisti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche;
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche;
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche;
- Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste a Società partecipanti a competizioni non professionistiche;

- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche. Per le operazioni di competenza del portale della LND sono in corso le relative attività di implementazione che saranno rese note in tempo utile.

2.4 COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA L.N.D. - DIFFUSIONE QUESTIONARIO SU TUTELA MEDICA IN AMBITO DI CALCIO DILETTANTISTICO - PROROGA COMPILIAZIONE

Si trasmette, di seguito, il link predisposto dalla L.N.D. relativo alla diffusione del questionario sulla tutela medica in ambito di calcio dilettantistico destinato alle Società sotto la giurisdizione del Comitato Regionale Basilicata: <https://forms.office.com/e/Q3216GBtPm> .

Il questionario, ritenuto utile per verificare il livello di conoscenza da parte delle Società della L.N.D. in ordine alla materia della tutela medica, garantisce l'anonimato della Società compilatrice.

Si informa che il questionario sarà disponibile fino a tutto il **15 gennaio 2024**.

2.5 RAPPRESENTATIVA SPERIMENTALE UNDER 16 "SECONDO SEMESTRE" - RADUNO 5/6 DICEMBRE, CPO FORMIA

In allegato si trasmettono i convocati del raduno della Rappresentativa Sperimentale Under 16 "Secondo Semestre" del 5 e 6 dicembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 PAGAMENTO SECONDA RATA DI ISCRIZIONE CAMPIONATI S.S. 2023/2024

Si ricorda che il termine di pagamento per la seconda rata di iscrizione relativa ai Campionati della Stagione Sportiva 2023/2024 è fissato al **15 dicembre 2023**.

Per i **Campionati di Eccellenza Femminile di Calcio a Undici**, nonché per i **Campionati di Serie C/2, Serie D e Serie C Femminile di Calcio a Cinque** detto termine è derogato al **31 gennaio 2024**.

*A tal proposito si evidenzia che le Società possono visualizzare i relativi importi dalla propria Area Società seguendo il percorso **Iscrizioni Regionali e Provinciali/Riepilogo Costi/Scadenziario Doc. Iscrizione**.*

3.2 VARIAZIONI ATTIVITA' SOCIETA'

Si comunica la ratifica delle seguenti variazioni di attività (cambi e/o aggiunte):

CAMBI

947904 CITTA' DEI SASSI MATERA

da Dilettante Maschile a 11 a Dilettante Maschile a 11
C5 Maschile Dilettante

3.3 SVINCOLI CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;
Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

5036738	APPELLA Attilio	02.03.1997	VIGGIANO
3548509	AVALLONE Alberto	21.01.1982	PIETRAGALLA

6640894	BOCCHETTI Vincenzo	04.10.2002	SANTARCANGIOLESE
4670129	BONAVOGLIA Marco	12.09.1989	PIETRAGALLA
2154333	FELLINE Mariano	22.03.2004	POMARICO
4862984	FORTUNA Gianluca	26.11.1996	POLISPORTIVA CALITRI
6938597	GENZANO Rocco	15.05.2004	A.S.D. LYKOS
2938495	HADIRE Oussama	04.05.2002	MOLITERNO

** CALCIO A 11 **

ECCELLENZA

3.4 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' TRICARICO POZZO DI SICAR

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società TRICARICO POZZO DI SICAR disputerà le proprie gare interne la domenica all'ora ufficiale sul **campo "P. Carbone" di Tricarico**.

3.5 VARIAZIONI GARE

GARA CITTA' DEI SASSI MATERA - POLICORO CALCIO & ACADEMY del 10.12.2023

A seguito della concomitanza con altra gara di categoria superiore, l'incontro sopra indicato verrà disputato domenica 10.12.2023 alle ore 14.30 sul **campo "La Manfredara" di Pomarico**.

GARA TRICARICO POZZO DI SICAR - BRIENZA CALCIO del 10.12.2023

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 10.12.2023 alle ore 14.30 sul **campo "P. Carbone" di Tricarico**.

3.6 PROGRAMMA GARE

15^ giornata di andata del 17/12/23

ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	FRANCAVILLA SSDARL	COMUNALE OPPIDO LUCANO	17/12/23 14:30	15A
BRIENZA CALCIO	PATERNICUM	S.GIULIANO BRIENZA	17/12/23 14:30	15A
CALCIO SAN CATALDO	LAVELLO	COMUNALE SAN CATALDO BELLA	17/12/23 14:30	15A
FERRANDINA 17890	CITTA DEI SASSI MATERA	SANTA MARIA FERRANDINA	17/12/23 14:30	15A
MOLITERNO	SANTARCANGIOLESE	VENEZIA MOLITERNO	17/12/23 14:30	15A
ORAZIANA VENOSA	ELETTRA MARCONIA	LORUSSO VENOSA	17/12/23 14:30	15A
POLICORO CALCIO & ACADEMY	TRICARICO POZZO DI SICAR	PERRIELLO POLICORO	17/12/23 14:30	15A
POMARICO	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	LA MANFERRARA POMARICO	17/12/23 14:30	15A

PROMOZIONE

3.7 PROGRAMMA GARE

15^ giornata di andata del 17/12/23

A.S.D. LYKOS	SCANZANO	COMUNALE TOLVE	17/12/23 14:30	15A
ASD SOCCER LAGONEGRO	ATELLA	DE FILIPPO CASALBUONO	17/12/23 14:30	15A
ATLETICO MONTALBANO	MIGLIONICO CALCIO	COMUNALE MONTALBANO JONICO	17/12/23 14:30	15A
CORLETO PERTICARA	AVIGLIANO CALCIO PZ	COMUNALE CORLETO PERTICARA	17/12/23 14:30	15A
PIETRAGALLA	VIRIBUS POTENZA 1999	SAN LEONARDO PIETRAGALLA	17/12/23 14:30	15A
REAL CHIAROMONTE	MARATEA	COMUNALE CHIAROMONTE	17/12/23 14:30	15A
VIGGIANO	AS MELFI 1929	COVIELLO VIGGIANO	17/12/23 14:30	15A

Riposa: MARMO PLATANO

PRIMA CATEGORIA**3.8 PROGRAMMA GARE - GIRONE A**

13^ giornata di andata del 17/12/23

A.S.D. VIRTUS GENZANO	ATLETICO RUOTI	COMUNALE BANZI	17/12/23 14:30	13A
BALVANO	RAPOLLA SOCCER ACADEMY	PACELLA BALVANO	17/12/23 16:30	13A
F.S.T.RIONERO	POSSIDENTE	CORONA RIONERO IN VULTURE	17/12/23 14:30	13A
LAGOPESOLE	CANDIDA 1984	COMUNALE FILIANO	17/12/23 15:00	13A
RAPOLLA CALCIO	BEATO BONAVENTURA	COMUNALE ATELLA	17/12/23 14:30	13A
SPORT MELFI 1983	LA FIASCA	VALERIO MELFI	17/12/23 14:30	13A
SPORTING LAVELLO	MOVING ON THE GREEN	PISICCHIO LAVELLO	17/12/23 14:30	13A

3.9 PROGRAMMA GARE - GIRONE B

12^ giornata di andata del 10/12/23

SALANDRA	LAGONEGRO 1929	CAMPO DA DEFINIRE	10/12/23 14:30	12A
----------	----------------	--------------------------	----------------	-----

13^ giornata di andata del 17/12/23

ATLETICO AGROMONTE	MARSICOVETERE	AGROMONTE DI LATRONICO	17/12/23 14:30	13A
ATLETICO MARSICO	CASALBUONO	DEL SOLE MARSICONUOVO	17/12/23 14:30	13A
IDEALE MONTESCAGLIOSO	SALANDRA	COMUNALE MONTESCAGLIOSO	17/12/23 16:00	13A
LAGONEGRO 1929	POLISPORTIVA TITO	MIGNONE LAURIA	17/12/23 15:00	13A
PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	LIBERTAS MONTESCAGLIOSO	LORUSSO BERNALDA	17/12/23 14:30	13A
POLISPORTIVA SARCONI	GRASSANO	S.ANTONIO SARCONI	17/12/23 15:00	13A
S.C. VIETRI	ACS 09	COMUNALE VIETRI DI POTENZA	17/12/23 15:30	13A

UNDER 19**3.10 VARIAZIONI GARE**

GARA ALL STARS UNITED - FRANCAVILLA SSDARL del 05.12.2023

Si ratifica il provvedimento con il quale si disponeva che la gara sopra indicata verrà disputata **giovedì 07.12.2023** alle ore 18.00 sul campo Comunale di Trecchina.

GARA VIGGIANO - BRIENZA CALCIO dell'11.12.2023

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **martedì 12.11.2023** alle ore 16.00 sul campo "San Giuliano" di Brienza.

3.11 PROGRAMMA GARE - GIRONE A

7^ giornata di andata del 18/12/23

AS MELFI 1929	ORAZIANA VENOSA	CEFOLA BARILE	18/12/23 16:00	7A
ATELLA	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	COMUNALE ATELLA	18/12/23 18:00	7A
CALCIO SAN CATALDO	AVIGLIANO CALCIO PZ	COMUNALE SAN CATALDO BELLA	18/12/23 16:30	7A
CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	BOYS VALLEVERDE ACADEMY	CORONA RIONERO IN VULTURE	18/12/23 16:00	7A

3.12 PROGRAMMA GARE - GIRONE B

7^ giornata di andata del 18 e 19/12/23

A.S.D. LYKOS	MARMO PLATANO	COMUNALE TOLVE	18/12/23 16:30	7A
BEATO BONAVENTURA	VIGGIANO	COMUNALE VAGLIO BASILICATA	18/12/23 15:30	7A
BRIENZA CALCIO	VIRIBUS POTENZA 1999	S.GIULIANO BRIENZA	18/12/23 16:30	7A
POLISPORTIVA TITO	PATERNICUM	MANCINELLI TITO	19/12/23 16:00	7A

3.13 PROGRAMMA GARE - GIRONE C

7^ giornata di andata del 18/12/23

SANTARCANGIOLESE	MARATEA	COMUNALE CASTRONUOVO DI S	18/12/23 16:00	7A
MOLITERNO	FRANCAVILLA SSDARL	VENEZIA MOLITERNO	19/12/23 15:30	7A
REAL SENISE	CORLETO PERTICARA	COMUNALE LATRONICO	18/12/23 16:00	7A
Riposano: ALL STARS UNITED e REAL CHIAROMONTE				

3.14 PROGRAMMA GARE - GIRONE D

7^ giornata di andata del 18 e 19/12/23

POLICORO CALCIO & ACADEMY SCANZANO	PERRIELLO POLICORO	18/12/23 15:30	7A	
MIGLIONICO CALCIO	CITTA DEI SASSI MATERA	DI TRINCO MIGLIONICO	19/12/23 17:30	7A
POMARICO	FERRANDINA 17890	LA MANFERRARA POMARICO	19/12/23 16:00	7A
Riposa: ELETTRA MARCONIA				

UNDER 17**3.15 FISSAZIONE RECUPERO**

10^ giornata di andata

ASSOPOTENZA	VENUSIA CALCIO	PRINCIPE DI PIEMONTE POTENZA	12/12/23 16:30
-------------	----------------	------------------------------	----------------

3.16 VARIAZIONI GARE

GARA FERRANDINA 17890 - SANTAMARIA POTENZA del 09.12.2023

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **giovedì 07.12.2023** alle **ore 16.30** sul campo "Santa Maria" di Ferrandina.

GARA MARMO PLATANO - INVICTA MATERA del 09.12.2023

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **domenica 10.12.2023** alle **ore 10.30** sul campo "Rigamonti" di Muro Lucano.

3.17 PROGRAMMA GARE

13^ giornata di andata del 16 e 17/12/23

HELLAS VULTURE	A.S.D. LYKOS	CORONA RIONERO IN VULTURE	16/12/23 15:30	13A
INVICTA MATERA	POLICORO CALCIO & ACADEMY	PAIP MATERA	16/12/23 18:30	13A
PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	POLISPORTIVA 2M SPORT	LORUSSO BERNALDA	16/12/23 16:00	13A
PGS D.B. DOMENICO LORUSSO	FERRANDINA 17890	PRINCIPE PIEMONTE POTENZA	16/12/23 17:30	13A
POLISPORTIVA TITO	MARMO PLATANO	MANCINELLI TITO	16/12/23 16:00	13A
SANTAMARIA POTENZA	FRANCO SELVAGGI	FEDERALE POTENZA	16/12/23 16:00	13A
VENUSIA CALCIO	MOVING ON THE GREEN	LORUSSO VENOSA	16/12/23 15:30	13A
JUNIOR CALCIO LAVELLO	ASSOPOTENZA	PISICCHIO LAVELLO	17/12/23 10:00	13A

UNDER 15**3.18 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' SPORTING MARCONIA**

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società SPORTING MARCONIA disputerà le proprie gare interne il sabato alle **ore 15.30** sul campo "Michetti" di Pisticci.

3.19 VARIAZIONE GARA

GARA SPORTING MARCONIA - SANTAMARIA POTENZA del 09.12.2023

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata verrà disputata sabato 09.12.2023 alle **ore 15.30** sul campo "Michetti" di Pisticci.

3.20 PROGRAMMA GARE

13^ giornata di andata del 16 e 17/12/23

INVICTA MATERA	BOYS VALLEVERDE ACADEMY	PAIP MATERA	16/12/23 16:30	13A
PGS D.B. DOMENICO LORUSSO	POLICORO CALCIO & ACADEMY	PRINCIPE PIEMONTE	POTENZA	16/12/23 15:30 13A
SATRIANO	ASSOPOTENZA	COMUNALE SATRIANO DI LUC	16/12/23 16:00	13A
SPORTING MARCONIA	VENUSIA CALCIO	MICHETTI PISTICCI	16/12/23 16:00	13A
MARMO PLATANO	MATHEOLA MATERA	COMUNALE MURO LUCANO	17/12/23 10:30	13A
PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	FRANCO SELVAGGI	LORUSSO BERNALDA	17/12/23 10:30	13A
POLISPORTIVA 2M SPORT	HELLAS VULTURE	COMUNALE GRASSANO	17/12/23 10:30	13A
SANTAMARIA POTENZA	A.S.D. LYKOS	FEDERALE POTENZA	17/12/23 10:30	13A

ECCELLENZA FEMMINILE**3.21 CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

Si comunica che la F.I.G.C. ha autorizzato, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, lo svolgimento del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile tra il Comitato Regionale Basilicata e il Comitato Regionale Calabria, la cui vigilanza e organizzazione è delegata al C.R. Basilicata.

Pertanto, limitatamente alla S.S. 2023/2024, le Società COSENZA CALCIO S.R.L. (matr. 934393), PROMOSPORT LAMEZIA (matr. 938612) e A.S.D. V.E. RENDE (matr. 947687) sono autorizzate a svolgere il Campionato Regionale di Eccellenza Femminile nell'ambito territoriale del Comitato Regionale Basilicata.

3.22 ORGANICO CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2023/24

950022	ATLETICO AVIGLIANO	952824	SEVENTEEN POTENZA
934393	COSENZA CALCIO S.R.L.	947687	V.E. RENDE
955271	IDEALE MONTESCAGLIOSO	945115	VIGGIANO
938612	PROMOSPORT LAMEZIA		

COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE**3.23 COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE**

La competizione si svolgerà per la Stagione Sportiva 2023/24 secondo la formula appresso indicata. Sono iscritte d'ufficio tutte le Società lucane componenti l'organico del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile di Calcio a Undici.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2023/2024 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C viene riservata ad una Società tra quelle retrocesse al quart'ultimo posto dal Campionato di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2023/2024 sulla base di criteri che saranno pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale dal Dipartimento Calcio Femminile.

Il CR Basilicata dovrà comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, **entro il termine del 21 aprile 2024** il nominativo della Società qualificatasi per la fase nazionale della Coppa Italia.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Le squadre lucane partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile verranno raggruppate in un unico girone con gare di sola andata. Le prime due classificate al termine del girone accederanno alla Finale.

Gare per la fase di qualificazione

Risulteranno qualificate per la finale le due squadre che al termine del girone avranno totalizzato il maggior numero di punti. Qualora risultasse parità al termine del girone tra due o più squadre per determinare la classifica finale del girone si adotterà il criterio della classifica avulsa, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Girone;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Girone;
- del sorteggio.

Finale

Le squadre finaliste disputeranno la gara di finale in campo neutro (data e sede da definire). In caso di parità di punteggio dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'effettuazione di due tempi supplementari ed eventualmente dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è previsto alcun obbligo circa l'impiego di calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste dal C.G.S. per le attività che si svolgono in ambito regionale.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di € **100,00**. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatrici in posizione irregolare o che comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti il C.G.S.

Qualora una società si ritiri dalla competizione o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso della stessa non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

VARIAZIONI GARE

Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo di gioco o agli accordi concordati da entrambe le Società in riferimento all'ora o al giorno di disputa delle gare, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro il martedì antecedente la gara.

ARBITRI

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A.

APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non indicato nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

3.24 ORGANICO E DISPONIBILITA' CAMPI

ATLETICO AVIGLIANO	COMUNALE	AVIGLIANO	DOMENICA	16.00
IDEALE MONTESCAGLIOSO	COMUNALE	MONTESCAGLIOSO	DOMENICA	10.30
SEVENTEEN POTENZA	DI PASCA	POTENZA	DOMENICA	15.00 (assenza di pubblico)
VIGGIANO	COVIELLO	VIGGIANO	DOMENICA	10.30

3.25 CALENDARIO COPPA ITALIA

Gare

1^ GIORNATA	10.12.2023
2^ GIORNATA	17.12.2023
3^ GIORNATA	07.01.2024

3.26 PROGRAMMA GARE

1^ giornata del 10/12/23

IDEALE MONTESCAGLIOSO	SEVENTEEN POTENZA	COMUNALE	MONTESCAGLIOSO	10/12/23	10:30
VIGGIANO	ATLETICO AVIGLIANO	COVIELLO	VIGGIANO	10/12/23	10:30

2^ giornata del 17/12/23

ATLETICO AVIGLIANO	IDEALE MONTESCAGLIOSO	COMUNALE	AVIGLIANO	17/12/23	16:00
SEVENTEEN POTENZA	VIGGIANO	FEDERALE	POTENZA	17/12/23	15:00

3^ giornata del 07/01/24

ATLETICO AVIGLIANO	SEVENTEEN POTENZA	COMUNALE	AVIGLIANO	07/01/24	16:00
IDEALE MONTESCAGLIOSO	VIGGIANO	COMUNALE	MONTESCAGLIOSO	07/01/24	10:30

**** CALCIO A 5 ****

SERIE C/1**3.27 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' CASTRUM VIGGIANELLO**

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società CASTRUM VIGGIANELLO disputerà le proprie gare interne il sabato alle ore 16.00 presso il **campo C5 "Al Boschetto" di Viggianello.**

3.28 VARIAZIONE GARA

GARA CASTRUM VIGGIANELLO - ACADEMY NOVA SIRI del 09.12.2023

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata verrà disputata sabato 09.12.2023 alle ore 16.00 presso il **campo C5 "Al Boschetto" di Viggianello.**

3.29 PROGRAMMA GARE**8^ giornata di andata del 16/12/23**

A.S.D. LYKOS	COMPRES. SPORT PISTICCI	PALAPERGOLA	POTENZA	16/12/23	16:00	8A
ACADEMY NOVA SIRI	FUTSAL POTENZA	CAMPO C5	NOVA SIRI MARINA	16/12/23	16:00	8A
GEMA 2016	FERRANDINA 17890	PALAVEJANUM	VIGGIANO	16/12/23	16:00	8A
GORGOGNONE	FUTSAL SCALERA	COMUNALE C5	GUARDIA PERT	16/12/23	16:00	8A
OLD BOYS BERNALDA	ATLETICO POMARICO	PALACAMPAGNA	BERNALDA	16/12/23	18:00	8A
TRECCHINA 2021	CASTRUM VIGGIANELLO	COMUNALE C5	TRECCHINA	16/12/23	17:00	8A

SERIE C/2**3.30 PROGRAMMA GARE****8^ giornata di andata del 16/12/23**

ATLETICO LEVELLO	AMA MATERA 2019	CAMPO DA DEFINIRE		16/12/23	18:00	8A
DEA SALANDRA	MARMO PLATANO	PALASPORT	SALANDRA	16/12/23	18:30	8A
FORTINO	FUTSAL RAPOLLA	PALASIRINIA	NEMOLI	16/12/23	18:00	8A
VIRTUS LATRONICO	SPORTING CLUB STIGLIANO	CAMPO C5	LATRONICO	16/12/23	16:00	8A
VIRTUS VALSINNI	VIGGIANO	FAGNANO	VALSINNI	16/12/23	16:30	8A

COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE "GIUSEPPE MAGRINO"**3.31 VARIAZIONE GARA**

GARA LIONS POTENZA C5 2022 - COMPENS. SPORT PISTICCI del 10.12.2023

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **mercoledì 13.12.2023** alle **ore 21.00** sul campo CUS Basilicata di Potenza.

3.32 PROGRAMMA GARE

3^ giornata di andata del 17/12/23

ASD SPORTIVA MATERANA	COMPENS. SPORT PISTICCI	TENSOSTRUTTURA MATERA	17/12/23 11:00	3A
AVIS BURGENTIA	LIONS POTENZA C5 2022	PALATORRE C5 SATRIANO DI L	17/12/23 11:00	3A

UNDER 19**3.33 PROGRAMMA GARE**

6^ giornata di andata del 17 e 18/12/23

COMPENS. SPORT PISTICCI	GORGOGNONE	PALAOIMPIA PISTICCI	17/12/23 11:00	6A
SS LAURENZANA CALCIO	DEA SALANDRA	CRETACCIO C5 LAURENZANA	17/12/23 11:00	6A
ASD FUTSAL SANFELE	FUTSAL SCALERA	CAMPO C5 COPPARA SAN FELE	18/12/23 17:00	6A
C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL	OLD BOYS BERNALDA	PALASPORT SALANDRA	18/12/23 19:00	6A
TRECCHINA 2021	FERRANDINA 17890	COMUNALE C5 TRECCHINA	18/12/23 18:00	6A

UNDER 15**3.34 PROGRAMMA GARE**

6^ giornata di andata del 17 e 18/12/23

BERNALDA FUTSAL	POLICORO ACADEMY FUTSAL	PALACAMPAGNA BERNALDA	17/12/23 18:00	6A
CITTA POTENZA CALCIO A 5	COMPENS. SPORT PISTICCI	PALAPERGOLA POTENZA	17/12/23 11:00	6A
GRASSANO	SENISE	PALASPORT GRASSANO	17/12/23 11:00	6A
ESSEDI MASCHITO	A.S.D. MONTEPELOSO	PALESTRA COMUNALE MASCHITO	18/12/23 17:30	6A
Riposa: C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL				

4. RISULTATI**CAMPIONATO: ECCELLENZA**

DATA GIORNATA

3/12/23 13/A	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	POMARICO	2 - 3
	BRIENZA CALCIO	FRANCAVILLA SSDARL	0 - 2
	CALCIO SAN CATALDO	CITTA DEI SASSI MATERA	1 - 1
	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	ELETTRA MARCONIA	1 - 2
	FERRANDINA 17890	TRICARICO POZZO DI SICAR	2 - 0
	MOLITERNO	LAVELLO	1 - 6
	ORAZIANA VENOSA	SANTARCANGIOLESE	1 - 1
	POLICORO CALCIO & ACADEMY	PATERNICUM	2 - 2

CAMPIONATO: PROMOZIONE

DATA	GIORNATA				
3/12/23	13/A	A.S.D. LYKOS	MIGLIONICO CALCIO	3 - 0	
		ATELLA	MARATEA	2 - 3	
		ATLETICO MONTALBANO	AVIGLIANO CALCIO PZ	3 - 5	
		CORLETO PERTICARA	VIRIBUS POTENZA 1999	0 - 0	
		PIETRAGALLA	AS MELFI 1929	0 - 2	
		REAL CHIAROMONTE	MARMO PLATANO	1 - 2	
		REAL SENISE	SCANZANO	0 - 3	<u>DELIBERA G.S.</u>
		VIGGIANO	ASD SOCCER LAGONEGRO	1 - 1	

CAMPIONATO: PRIMA CATEGORIA - GIRONE: A

DATA	GIORNATA				
3/12/23	11/A	A.S.D. VIRTUS GENZANO	MOVING ON THE GREEN	0 - 0	
		BALVANO	ATLETICO RUOTI	0 - 2	
		LAGOPESOLE	BEATO BONAVENTURA	3 - 1	
		POSSIDENTE	LA FIASCA	1 - 2	
		RAPOLLA CALCIO	F.S.T.RIONERO	1 - 2	
		SPORT MELFI 1983	RAPOLLA SOCCER ACADEMY	0 - 0	
		SPORTING LAVELLO	CANDIDA 1984	3 - 0	

CAMPIONATO: PRIMA CATEGORIA - GIRONE: B

DATA	GIORNATA				
3/12/23	11/A	ATLETICO AGROMONTE	ACS 09	6 - 1	
		CASALBUONO	SALANDRA	2 - 3	
		IDEALE MONTESCAGLIOSO	POLISPORTIVA TITO	1 - 4	
		LAGONEGRO 1929	MARSICOVETERE	0 - 1	
		PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	ATLETICO MARSICO	2 - 0	
		POLISPORTIVA SARCONI	LIBERTAS MONTESCAGLIOSO	0 - 1	
		SC VIETRI	GRASSANO		<u>RECLAMO</u>

CAMPIONATO: UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

DATA	GIORNATA				
2/12/23	11/A	HELLAS VULTURE	POLICORO CALCIO & ACADEMY	0 - 2	
		INVICTA MATERA	POLISPORTIVA TITO	2 - 1	
		MOVING ON THE GREEN	MARMO PLATANO	1 - 0	
		PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	FERRANDINA 17890	0 - 1	
		PGS D.B. DOMENICO LORUSSO	ASSOPOTENZA	1 - 3	
		SANTAMARIA POTENZA	POLISPORTIVA 2M SPORT	4 - 2	
		VENUSIA CALCIO	FRANCO SELVAGGI	2 - 2	
3/12/23	11/A	JUNIOR CALCIO LAVELLO	A.S.D. LYKOS	3 - 5	

CAMPIONATO: UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

DATA	GIORNATA				
2/12/23	11/A	INVICTA MATERA	SPORTING MARCONIA	6 - 0	
		MARMO PLATANO	FRANCO SELVAGGI	0 - 4	
		PGS D.B. DOMENICO LORUSSO	ASSOPOTENZA	2 - 3	
		SATRIANO	A.S.D. LYKOS	0 - 4	
3/12/23	11/A	MATHEOLA MATERA	VENUSIA CALCIO	2 - 4	
		PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	HELLAS VULTURE	1 - 4	
		POLISPORTIVA 2M SPORT	POLICORO CALCIO & ACADEMY	0 - 4	
		SANTAMARIA POTENZA	BOYS VALLEVERDE ACADEMY	1 - 1	

CAMPIONATO: REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

DATA	GIORNATA				
2/12/23	6/A	ACADEMY NOVA SIRI	FERRANDINA 17890	2 - 7	
		FUTSAL POTENZA	CASTRUM VIGGIANELLO	4 - 2	

GEMA 2016	COMPENS. SPORT PISTICCI	3 - 3
GORGOGNONE	ATLETICO POMARICO	7 - 2
OLD BOYS BERNALDA	A.S.D. LYKOS	2 - 4
TRECCHINA 2021	FUTSAL SCALERA	3 - 1

CAMPIONATO: REGIONALE CALCIO a 5 SERIE C2

DATA	GIORNATA				
2/12/23	6/A	DEA SALANDRA	AMA MATERA 2019	3 - 5	
		SPORTING CLUB STIGLIANO	MARMO PLATANO	9 - 5	
		VIRTUS LATRONICO	VIGGIANO	5 - 4	
		VIRTUS VALSINNI	FORTINO	5 - 9	
		FUTSAL RAPOLLA	ATLETICO LABELLO		IMPRATICABILITÀ CAMPO

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **05/12/2023**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 3/12/2023

- **SOCIETA'**

AMMENDA € 100,00 POLICORO CALCIO & ACADEMY

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

AMMENDA € 200,00 POLICORO CALCIO & ACADEMY

Nel corso del secondo tempo in seguito all'annullamento di una rete, sostenitori riconducibili alla squadra locale, tiravano verso il terreno di gioco, ed in particolare in direzione del A.A. n.1 una bottiglietta piena d'acqua con il chiaro intento di colpirlo, senza riuscirci per pochi centimetri. Risultava utile l'intervento dell'allenatore dell'ASD POLICORO CALCIO & ACADEMY che invitava i propri tifosi a non lanciare altri oggetti. Segnalazione del A.A. n.1.

- **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE (II INFR)

RAGAZZO NICOLA LUCIANO (SANTARCANGIOLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VENAFRA FRANCESCO (CITTA DEI SASSI MATERA)

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GARA

SUMMA VITANTONIO (FERRANDINA 17890)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GLIONNA ROBERTO (POMARICO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARGAGLIOTTI SALVATORE (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

• **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRIECO MICHELE (FERRANDINA 17890)

Durante un parapiglia prende per il collo un avversario.

GAYOSO JESUS NICOLAS (TRICARICO POZZO DI SICAR)

In seguito ad un fallo subito da un suo compagno di squadra, corre contro l'avversario tentando di aggredirlo, provocando un parapiglia.

GAUDIANO PIERLUIGI (POMARICO)

Non condividendo una decisione tecnica del DG, gli rivolgeva un gesto offensivo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARISI ALESSANDRO (FERRANDINA 17890)

DEL PRETE MATTIA (TRICARICO POZZO DI SICAR)

MONETTO BAUTISTA (POMARICO)

TIRERA SERIGNE SALIOU (TRICARICO POZZO DI SICAR)

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIGLIO THOMAS (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

BARG MOSER BRUNO (CITTA DEI SASSI MATERA)

CASALE LEANDRO (ELETTRA MARCONIA)

DESIMINI DAVIDE (FERRANDINA 17890)

MASTROMARINO GIUSEPPE (FERRANDINA 17890)

MONACO DANIELE (ORAZIANA VENOSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

UVA FABIO (BRIENZA CALCIO)

TOGLIA DAVIDE (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

BONGERMINO GIOVANNI (CITTA DEI SASSI MATERA)

DE SOUSA MARTINS VASCO AFONSO (CITTA DEI SASSI MATERA)

CORDISCO ANTONIO BIAGIO (ELETTRA MARCONIA)

SOSA SANTIAGO NICOLA (MOLITERNO)

GIALDINO PIERRE (POLICORO CALCIO & ACADEMY)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PEINADO FRANCISCO (ELETTRA MARCONIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SANTARSIERO ALESSANDRO (CALCIO SAN CATALDO)

FINAMORE VINCENZO MATTEO (FERRANDINA 17890)

PICIOCCHI ANGELO (MOLITERNO)

MOYANO CARLOS JULIAN (TRICARICO POZZO DI SICAR)

AMMONIZIONE (II INFR)

PEDROSO GIGLIOLI FABRIZIO (CITTA DEI SASSI MATERA)

MALICH FRANCISCO SALVA (ELETTRA MARCONIA)

ESPOSITO GIUSEPPE (FRANCAVILLA SSDARL)

PIZZOLEO UMBERTO (FRANCAVILLA SSDARL)

GINEFRA GIANCARLO (MOLITERNO)

DABRE ABDOU RACHID (ORAZIANA VENOSA)

MANCINO FRANCESCO PIO (ORAZIANA VENOSA)

SALVIA PROSPERO (PATERNICUM)

CARBONE ANTONIO (POLICORO CALCIO & ACADEMY)

DE PALMA ANGELO ANTONIO (POLICORO CALCIO & ACADEMY)

VILLANI IACOPO (SANTARCANGIOLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOSOVICH GARCES JUAN IGNACIO	(LAVELLO)
LATORRACA MICHELE	(MOLITERNO)
CANTONE SAVINO	(ORAZIANA VENOSA)
TOGORA DJIBRIL	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
CUEVAS MARTINEZ PABLO MANUEL	(POMARICO)
GIARACUNI FRANCESCO	(POMARICO)
NDIAYE ABDOULAYE	(POMARICO)

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE**GARE DEL 3/12/2023**• **SOCIETA'****GARA REAL SENISE - SCANZANO****REAL SENISE: ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO + AMMENDA € 1.500,00:****Il Giudice Sportivo;**

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la società **REAL SENISE** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza del **REAL SENISE**;

Considerato che la stessa società ha rinunciato per la **quarta volta** alla disputa della gara

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- **di assegnare gara persa alla Società REAL SENISE con il seguente punteggio: REAL SENISE - SCANZANO 0-3;**
- **di comminare alla Società REAL SENISE l'ammenda di € 1.500,00 come previsto dal C.U. n. 3 del 06.07.2023 del C.R. Basilicata;**
- **di escluderla dal prosieguo del campionato per essere incorsa nella quarta rinuncia;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

AMMENDA € 150,00 ATELLA

A fine gara, mentre la terna usciva dagli spogliatoi per raggiungere l'autovettura, due persone non autorizzate e non in distinta stazionavano indebitamente nei pressi degli stessi lamentandosi del loro operato.

• **DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/12/2023**

LECCESE FRANCESCO ALFRE	(ATELLA)
-------------------------	----------

Espulso per proteste, a fine gara rientrava in campo rivolgendo frasi minacciose alla terna.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/12/2023

LAPENNA CLAUDIO	(PIETRAGALLA)
-----------------	---------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LECCESE FRANCESCO ALFRE	(ATELLA)
-------------------------	----------

AMMONIZIONE (II INFR)

ACCARDI GABRIELE	(MARATEA)
------------------	-----------

• **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER DUE GARE

GENTILE GIANPAOLO (ASD SOCCER LAGONEGRO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi offensive al D.G. che reiterava all'uscita dal terreno di gioco.

AMMONIZIONE (III INFR)

GRIECO GIUSEPPE (MARMO PLATANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DAMICO DONATO (PIETRAGALLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

VITTI DOMENICO (ATLETICO MONTALBANO)

• **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI NELLA ROCCO (A.S.D. LYKOS)

A gioco fermo colpiva con un calcio la gamba di un avversario come fallo di reazione.

TELESCA ANGELO (ATELLA)

Al termine della gara, toltasi la maglietta rivolgeva frasi offensive e minacciose alla terna arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAMATRICE FABIO (AS MELFI 1929)

TELESCA ANGELO (ATELLA)

LAINO ARMANDO (CORLETO PERTICARA)

TORTORELLI PIETRO (MIGLIONICO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MENTA ANGELO (ASD SOCCER LAGONEGRO)

CORBO WALTER (AVIGLIANO CALCIO PZ)

GUGLIELMI IVAN (AVIGLIANO CALCIO PZ)

DI ROMA DANILO (CORLETO PERTICARA)

REMOLLINO ANDREA (MARMO PLATANO)

CARBUTTI VITO (VIRIBUS POTENZA 1999)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MALTEMPO UMBERTO (VIGGIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RETAINO MATTIA (A.S.D. LYKOS)

SUPINO SIMONE (ASD SOCCER LAGONEGRO)

TELESCA SAMUELE (ATELLA)

PROPATO NICOLA (REAL CHIAROMONTE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARSICO FABIO CANIO (AVIGLIANO CALCIO PZ)

BULALA MANOKA MARDOCHE (MARATEA)

GLORIOSO TIZIANO GIANVIN (MARMO PLATANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VOLPE BIAGIO (ATELLA)

DAGOSTINO SETTIMIO DANILO (ATLETICO MONTALBANO)

CARDOZO ELIAS DAMIAN (MARATEA)

NELLA GIORGIO (PIETRAGALLA)

PELLEGRINO ROCCO (PIETRAGALLA)

TUZIO FABIO	(REAL CHIAROMONTE)
PICERNO SAVERIO MARIA	(VIRIBUS POTENZA 1999)
RAGO MICHELE	(VIRIBUS POTENZA 1999)
SANTOMAURO GABRIELE	(VIRIBUS POTENZA 1999)

GARE DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/12/2023

PREANNUNCIO DI RECLAMO E RECLAMO: GARA S.C. VIETRI - GRASSANO

Preso atto del preannuncio e del reclamo depositati dalla Società **S.C. VIETRI** alla PEC dedicata per i reclami al G.S.T. giudicesportivocrb@pec.figcbasilicata.it, come pubblicato su C.U. n. 3 del 06.07.2023 del CR BASILICATA, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA DATA DELLA PRONUNCIA

Pervenuti, il preannuncio ed il reclamo presentati dalla Società **S.C. VIETRI**;
Il G.S.T., visto l'articolo 67 comma 6 del C.G.S., comunica che la decisione sarà assunta il 22.12.2023.

- **SOCIETA'**

AMMENDA € 250,00 S.C. VIETRI

Per tutta la durata della partita, sia all'intervallo tra i tempi che a fine gara, sostenitori locali rivolgevano al DG cori offensivi tentando di attingerlo con sputi, senza riuscirci. Inoltre, sempre gli stessi tifosi presenti lanciavano fumogeni che costringevano il DG ad interrompere brevemente il gioco per permettere agli addetti di rimuoverli.

- **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/12/2023

CARDILLO ROCCO (S.C. VIETRI)

Per avere proferito parole ingiuriose nei confronti del DG.

- **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (III INFR)

CITTADINI GUSTAVO (F.S.T.RIONERO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAVASOLI LUIGI (POSSIDENTE)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TOMASILLO ROCCO (S.C. VIETRI)

Dopo essere stato ammonito per un fallo di gioco, rivolgeva al DG frasi offensive, venendo di conseguenza espulso. A seguito di ciò si rifiutava dapprima di lasciare il campo di gioco reiterando platealmente le offese, per poi infine uscire dal terreno di gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PACE EDOARDO (BEATO BONAVENTURA)

A seguito di un fallo fischiato a svantaggio della propria squadra, rivolgeva frase offensiva al DG.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTE FRANCESCO	(A.S.D. VIRTUS GENZANO)
MARTINELLI ALBERTO	(IDEALE MONTESCAGLIOSO)
SCILIMATO VINCENZO	(MOVING ON THE GREEN)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASALETTO MICHAEL	(ATLETICO MARSICO)
LANGONE SALVATORE	(ATLETICO RUOTI)
PIETRAFESA MAURIZIO	(BALVANO)
GATTA MICHELE	(MARSICOVETERE)
TOMASILLO ROCCO	(S.C. VIETRI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CONTE STEFANO	(A.S.D. VIRTUS GENZANO)
MAITILASSO ROSARIO	(ATLETICO RUOTI)
COVIELLO GIUSEPPE	(BEATO BONAVENTURA)
NICASTRO AURELIO	(BEATO BONAVENTURA)
LASALVIA RAFFAELE	(CASALBUONO)
MANIERI ROCCO	(MOVING ON THE GREEN)
FUINA DANIELE	(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TAMARAZZO MARCO	(RAPOLLA CALCIO)
INDACO CARMINE	(S.C. VIETRI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARRASSI EMANUELE	(ACS 09)
TRABELSI HAMED	(ATLETICO RUOTI)
FABIO ANTONIO	(S.C. VIETRI)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIPERIS MICHELE	(ACS 09)
VOTTA DINO	(ATLETICO MARSICO)
BARRELLA ANGELO	(CASALBUONO)
CONSALVO ANTONIO	(CASALBUONO)
CITTADINI OTTORINO	(F.S.T.RIONERO)
BRANCATO GIACOMO	(LAGONEGRO 1929)
MASTROIANNI ANGELO	(LAGONEGRO 1929)
DI LECCE MICHELE	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
MONTEMURRO MATIAS PASCAL	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
GRIECO GIUSEPPE PIO	(MOVING ON THE GREEN)
GENICCO GIOVANNI	(POSSIDENTE)
LORUSSO GIOVANNI	(POSSIDENTE)
DINARDO ANDREA	(SALANDRA)
VITALE GIUSEPPE	(SALANDRA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIORAZZO PIERFRANCESCO	(ACS 09)
TERREVOLI DANIELE	(ACS 09)
CUPA ARDIAN	(ATLETICO AGROMONTE)
NARDIELLO ROCCO ANTONIO	(ATLETICO RUOTI)
SANSEVIERO GIOVANNI DANTE	(CASALBUONO)
CARDILLO CARMINE	(F.S.T.RIONERO)
LANCELLOTTI LUCA	(LA FIASCA)
IELPO PAOLO	(LAGONEGRO 1929)
ALI AMADU KHALIFA	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
DI SANZA NICOLA	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)

FORTUNATO DOMINICK	(MARSICOVETERE)
NIGRO MAURIZIO RAFFAE	(MARSICOVETERE)
FRANGIONE SIMONE	(MOVING ON THE GREEN)
GIOIA SIMONE	(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
JABBI SANUSEI	(POLISPORTIVA SARCONI)
MANCUSI FRANCESCO	(POSSIDENTE)
PASSANNANTE VINCENZO	(RAPOLLA SOCCER ACADEMY)
SCURA CHRISTIAN	(RAPOLLA SOCCER ACADEMY)
CALABRESE VINCENZO	(S.C. VIETRI)
MURO MAURO	(S.C. VIETRI)
DADAMO ANTONIO	(SPORT MELFI 1983)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANGIOLETTI MICHELE	(A.S.D. VIRTUS GENZANO)
NDIAYE SAIKOU	(ATLETICO AGROMONTE)
DE ROSA CHRISTIAN	(ATLETICO MARSICO)
LEPORE ANTONIO	(ATLETICO RUOTI)
FIGLIO IVAN	(BEATO BONAVENTURA)
SOLE UMBERTO	(CASALBUONO)
KEBBEH MAMADOU	(GRASSANO)
CIFARELLI STEFANO	(IDEALE MONTESCAGLIOSO)
GIULIANO DANIELE	(LAGONEGRO 1929)
MENZELLA ROCCO LUIGI	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
GRIECO PASQUALE	(MOVING ON THE GREEN)
SCHIAVONE ANDREA DONATO	(MOVING ON THE GREEN)
BASSO FRANCESCO	(RAPOLLA CALCIO)
VITALE LEO	(RAPOLLA SOCCER ACADEMY)
GRANDE VITO	(S.C. VIETRI)
MONTANARELLA BIAGIO	(SPORT MELFI 1983)
TELESCA CRISTIAN	(SPORT MELFI 1983)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 - ALLIEVI**GARE DEL 2/12/2023**• **ALLENATORI****AMMONIZIONE (II INFR)**

STENTA VITO	(ASSOPOTENZA)
-------------	---------------

• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RICCIARDI ROCCO	(MARMO PLATANO)
AHTALY ACHRAF	(MOVING ON THE GREEN)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SCHIAVONE ANDREA DONATO	(MOVING ON THE GREEN)
LOVECCHIO FRANCESCO	(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
VENEZIA MATTEO	(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
ROMANO ALESSANDRO	(PGS D.B. DOMENICO LORUSSO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MICCA CRISTIAN	(ASSOPOTENZA)
----------------	---------------

VERTONE TEODORO NATALE
SOLLAZZO FLAVIO

(ASSOPOTENZA)
(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

AMMONIZIONE (II INFR)

BONIFACIO ALDO
MARSELLA PIETRO
SPINELLI ANTONIO
ERRICO LORENZO
ZECCOLA ALESSANDRO
MARCIULIANO EMANUELE
MASTROPIERRO ROCCO FEDERICO
CAIVANO FRANCESCO

(FERRANDINA 17890)
(FERRANDINA 17890)
(HELLAS VULTURE)
(MARMO PLATANO)
(MARMO PLATANO)
(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
(POLISPORTIVA TITO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANGELINO DARIO
LANZOTTO DONATO
NARCISO LUCA
SARLI SAMUELE
SUMMA PIETRO

(FRANCO SELVAGGI)
(MARMO PLATANO)
(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
(PGS D.B. DOMENICO LORUSSO)

GARE DEL 3/12/2023

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

GIOSA MAURO

(A.S.D. LYKOS)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 - GIOVANISSIMI

GARE DEL 2/12/2023

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

PASCARETTA FRANCESCO

(PGS D.B. DOMENICO LORUSSO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TARATUFOLO CLAUDIO

(INVICTA MATERA)

GARE DEL 3/12/2023

• **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE (I INFR)

LAMORTE MICHELE

(HELLAS VULTURE)

• **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (I INFR)

D ADAMO FRANCESCO

(MATHEOLA MATERA)

• **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GALLOTTA PIERROBERTO (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

Al termine di un'azione di gioco generava un parapiglia con un avversario colpendosi reciprocamente, senza conseguenze.

VUCCI ANTONELLO (HELLAS VULTURE)

Al termine di un'azione di gioco generava un parapiglia con un avversario colpendosi reciprocamente, senza conseguenze.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BASILE NICOLA (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI LUCCHIO VINCENZO (BOYS VALLEVERDE ACADEMY)

LORITO ALESSANDRO (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FORNUTO CRISTIANO (BOYS VALLEVERDE ACADEMY)

CORETTI COSIMO (MATHEOLA MATERA)

TELESCA ROCCO (SANTAMARIA POTENZA)

ANTENORI FELICE (VENUSIA CALCIO)

FAZIO TIAGO (VENUSIA CALCIO)

GENOSA RICCARDO (VENUSIA CALCIO)

PIZZARIELLO GIOVANNI (VENUSIA CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 - SERIE C1**GARE DEL 2/12/2023**

- **SOCIETA**

AMMENDA €. 200,00 GEMA 2016

Nel corso del secondo tempo, a seguito di un contrasto di gioco involontario, un giocatore della squadra ospitante sbatteva contro la balaustra confinante con gli spalti. Nel frattempo che veniva soccorso a seguito dell'urto, una sostenitrice locale si sporgeva dalla balaustra e tirava tre schiaffi di forte intensità sulla nuca di un giocatore della società ospite e al contempo alcuni sostenitori della società ospitante rivolgevano bestemmie nei confronti del DG che si protraevano fino al termine della gara.

- **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (II INFR)

CARIOSCIA GIANCARLO (COMPENS. SPORT PISTICCI)

LOVITO ANGELO (GEMA 2016)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARINELLI FRANCESCO (GEMA 2016)

A fine gara, al rientro negli spogliatoi avvicinava il D.G. rivolgendogli frasi offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERSIANI ANTONIO

(ACADEMY NOVA SIRI)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

AVALLONE MIRKO

(A.S.D. LYKOS)

POMPEO GIOVANNI

(CASTRUM VIGGIANELLO)

LAURINO GIUSEPPE

(FUTSAL POTENZA)

VITALE ANTONIO

(TRECCHINA 2021)

AMMONIZIONE (III INFR)

LATERZA VITO CAMILLO

(ATLETICO POMARICO)

CARBONE ANTONIO

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

DRUDA ANGELO

(FERRANDINA 17890)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARGIOTTA VINCENZO

(ACADEMY NOVA SIRI)

AGRELLO VINCENZO

(CASTRUM VIGGIANELLO)

ZANCANARO MARCIO ANTONIO

(FERRANDINA 17890)

MARSICANO ROCCO FABRIZIO

(GEMA 2016)

ROCCO GIOVANNI

(GEMA 2016)

ELETTO NUNZIO

(OLD BOYS BERNALDA)

LEMMA SIMONE

(OLD BOYS BERNALDA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PESCE BIAGIO

(TRECCHINA 2021)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALASSO FRANCESCO

(A.S.D. LYKOS)

MIRABILE VITALE

(A.S.D. LYKOS)

STABILE GIUSEPPE

(ACADEMY NOVA SIRI)

CAPUTO FRANCESCO PIO

(CASTRUM VIGGIANELLO)

FIORE JOSEPH

(CASTRUM VIGGIANELLO)

CARIOSCIA MATTIA PIO

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

MANNA ANTONIO

(FUTSAL SCALERA)

TULLIO GIUSEPPE

(FUTSAL SCALERA)

MARINELLI FRANCESCO

(GEMA 2016)

BARNABA COSIMO

(OLD BOYS BERNALDA)

MIANULLI ROBERTO

(OLD BOYS BERNALDA)

CRESCI LUIGI

(TRECCHINA 2021)

SABIA WALTER

(TRECCHINA 2021)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 - SERIE C2**GARE DEL 2/12/2023****GARA FUTSAL RAPOLLA - ATLETICO LAVELLO****Il Giudice Sportivo;**

Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che il DG, effettuate le dovute verifiche delle condizioni atmosferiche presenti all'impianto di gioco a causa dell'intensità del vento particolarmente forte, di concerto con i capitani delle due squadre accertava l'impossibilità ad iniziare la gara.

DELIBERA

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per fissare la data e l'ora di recupero della gara.

- **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/12/2023

DELIA VITO (VIGGIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

IACOVINO GIUSEPPE (DEA SALANDRA)

- **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (II INFR)

FUSCO FRANCESCO (MARMO PLATANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARCHITELLI ANGELO (VIRTUS LATRONICO)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LAVECCHIA GIUSEPPE (DEA SALANDRA)

Per aver rivolto al D.G. frasi irriguardose ed offensive.

NOVELLO SAMUELE (VIGGIANO)

Dopo essere stato ammonito bestemmiava, venendo espulso.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DACUNTO DOMENICO ROCCO (SPORTING CLUB STIGLIANO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GESUALDI MIRKO (VIRTUS LATRONICO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CORETTI GIOVANNI (AMA MATERA 2019)

TORTORA RAFFAELE (VIRTUS LATRONICO)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLOMBO ROSARIO (FORTINO)

NARDIELLO IVAN (MARMO PLATANO)

VIGGIANO ANGELO PIO (SPORTING CLUB STIGLIANO)

SISINNI ANDREA (VIRTUS LATRONICO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PETRONELLA DOMENICO (AMA MATERA 2019)

LAVECCHIA GIUSEPPE (DEA SALANDRA)

STELLA ANTONIO (FORTINO)

ALBANESE ALESSANDRO (MARMO PLATANO)

BELLANTONIO DARIO (VIRTUS VALSINNI)

TRUNCELLITO DARIO (VIRTUS VALSINNI)

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

6.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA TITO E DELLA SOCIETÀ FCD GRASSANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N. 38 DEL 03/11/2023.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **06/12/2023** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla **Società Polisportiva Tito** nonché dalla **Società FCD Grassano** avverso la delibera del **Giudice Sportivo** pubblicata su **C.U. n. 38 del 03/11/2023**, relativa alle seguenti decisioni: **1.** Assegnare gara persa ad entrambe le società ai sensi dell'articolo 10 commi 1 e 3 del CGS, in quanto propri tesserati generavano una rissa, costringendo il D.G. a sospendere definitivamente la gara; **2.** Comminare alla società Grassano l'ammenda di € 200,00, per i fatti ad essa ascrivibili; **3.** Comminare alla società Polisportiva Tito l'ammenda di € 100,00, per i fatti ad essa ascrivibili; **4.** Squalificare fino al 30.04.2026 **MULIERI ANGELO** ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) del CGS, quale dirigente accompagnatore del Grassano, per condotta violenta di particolare gravità nei confronti del tesserato della squadra avversaria;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dai ricorrenti **Sodalizi**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Disposta la **riunione** dei ricorsi attesa la connessione oggettiva tra gli stessi;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **17/11/2023**, la **Società FCD Grassano** che, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S.**, ne aveva fatto richiesta, rappresentata e difesa dall'**Avv. Salvatore Laguardia** e dal **Dott. Michele Sibillano** - giusta procura e delega presenti in calce al reclamo - i quali si riportavano al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

Ascoltata, nella medesima udienza del **17/11/2023**, la **Società Polisportiva Tito** che, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S.**, ne aveva fatto richiesta, rappresentata e difesa dall'**Avv. Michele Claudio Riccio** - giusta procura ratificata in calce al reclamo - il quale si riportava al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex **art. 50, comma 4, C.G.S.**, all'audizione del **D.G., Sig. Giuseppe Marchese**, collegato in videoconferenza e assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Atteso che, ex **art. 58 C.G.S.**, i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale e che, in ogni caso, deve trattarsi di riprese televisive o filmati di operatori ufficiali dell'evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione;

Ritenuto, sulla base anche di quanto disposto dall'**art. 57, comma 1, C.G.S.**, di non dover acquisire il contributo video nonché la dichiarazione del sig. **Dininno Domenico**, prodotti dalla **Società FCD Grassano**, in quanto non conferenti né rilevanti ai fini di una valutazione obiettiva inerente la fattispecie in esame, trattandosi, da un lato, di un frammento video della durata di circa un minuto e, pertanto, non esauriente al fine di chiarire i fatti in maniera integrale ed inequivoca e, dall'altro, di una dichiarazione scritta resa da una parte (**Capitano del Grassano**) avente comunque un interesse alla risoluzione favorevole del gravame;

Accertato come la **Società FCD Grassano** abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto, **1. in relazione alla posizione del sig. Mulieri Angelo - tenuto conto delle eccezioni difensive esplicate ed in ottemperanza ai principi di equità e proporzionalità e/o in applicazione delle circostanze attenuanti generiche - per aver ammesso la propria responsabilità senza porre in essere alcun altro comportamento violativo della normativa federale (art. 13, comma 1, C.G.S.) - nonché di quanto ulteriormente previsto dall'art. 13, comma 2, C.G.S., rideterminare la sanzione inflitta in termini di equità e giustizia; 2. In relazione alla posizione della FCD Grassano di revocare e/o annullare l'assegnazione della gara persa ad entrambe le società ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, e di conseguenza disporre la prosecuzione della gara ai sensi del disposto di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S.;**

Valutato come, a sostegno del proprio **reclamo**, la **FCD Grassano**, abbia evidenziato che, la condotta del **Mulier** sia stata la conseguente reazione a quella posta in essere da parte del **portiere** della **Polisportiva Tito**, sig. **Donnaianna Luigi**, il quale, a seguito di un battibecco avvenuto durante la gara nei pressi della propria porta, rivolgeva frasi pesantemente ingiuriose nei confronti del ridetto **Mulier**;

Preso atto di quanto rimarcato dal sopraindicato **Sodalizio** per cui, la reazione del proprio **tesserato**, scaturiva non solo dalle ingiurie verbali ricevute (motivo per cui entrava sul terreno di gioco) ma anche e soprattutto a seguito di un tentativo del **Donnaianna** di colpire lo stesso con una testata;

Valutato ulteriormente come il **Grassano** abbia evidenziato che, a seguito del tentativo di aggressione da parte del **Donnaianna**, il **Mulier** reagiva sferrando un calcio all'altezza della gamba del **portiere** avversario, il quale, solo dopo circa trenta secondi dall'episodio, si sedeva a terra per poi accasciarsi in una zona del campo lontana da quella in cui era avvenuto il fatto;

Rilevato, ancora, come la **Società Grassano** abbia posto all'attenzione di questa **Corte** la circostanza per cui, il **Mulier**, durante tutta la propria carriera sportiva, si fosse sempre distinto per lealtà e correttezza, e come, lo stesso, poco dopo il sopraindicato episodio si fosse comunque prodigato per riportare la calma in campo, evidenziando, peraltro, come non vi fosse stata alcuna rissa e di come il **D.G.** non avesse adottato provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati di entrambe le compagini e, di come, da ultimo, si fosse scusato con il **Donnaianna** per l'accaduto;

Rilevato altresì come, la **FCD Grassano**, abbia chiesto, per le ragioni innanzi esposte, l'applicazione delle attenuanti di cui all'**art. 13, comma 1, lettere a) e c) nonché dell'art. 13 comma 2 del C.G.S.**, atteso che, il proprio tesserato, *agiva con reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui* e come, lo stesso, si fosse chiarito e scusato con l'avversario subito dopo il verificarsi

dell'episodio, oltre che manifestare respicenza - anche in sede dibattimentale - innanzi a questo **Organo di Giustizia Sportiva**;

Valutato ulteriormente come, la **Società Grassano**, abbia eccepito altresì la sanzione della perdita della gara, non essendo la stessa stata applicata sulla base di criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza rispetto al fatto commesso, in quanto non sarebbero emerse situazioni incontrollabili idonee a porre in pericolo l'incolumità del Direttore di Gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro;

Accertato - d'altro canto - come la **Società Polisportiva Tito** abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto, **in via principale** ex art. 10, comma 1, CGS annullare la sanzione della perdita della gara nei confronti della società reclamante con conseguente annullamento dell'ammenda in capo alla società ASD Polisportiva Tito, anche nella valutazione per cui la stessa risulta inequivocabilmente PARTE LESA nell'episodio per cui è reclamo; **in via subordinata** disporre ex art. 10, comma 5, C.G.S. la prosecuzione della gara da disputarsi a porte chiuse;

Valutato nondimeno come la **Polisportiva Tito** abbia ribadito la totale assenza di propria responsabilità per l'accaduto, in quanto, la stessa **Società**, è da considerarsi parte lesa nella vicenda e di come la decisione del **D.G.** di sospendere definitivamente la gara fosse stata affrettata e non giustificata, non essendosi generata alcuna rissa a seguito dell'episodio che vedeva per protagonisti il **Mulieri** ed il **Donnaianna**, nonché tecnicamente errata, non essendone stata data preventiva comunicazione ai **Capitani** delle due squadre;

Considerato, infine, come il ridetto **Sodalizio** abbia chiesto di valutare l'assenza di denunce e di trasmissione della *notitia criminis* agli Organi Competenti da parte delle **Forze dell'Ordine** intervenute nonché l'applicazione delle attenuanti di cui **all'art. 13, comma 1, lettere a) b) e d)** nonché **del comma 2 del medesimo articolo**, stante la mancanza di precedenti simili in capo allo **Società** reclamante;

Considerato, nondimeno, come il **D.G.**, nel riportarsi al proprio **referto** ed al proprio **supplemento**, abbia confermato la circostanza per cui, il **Mulieri**, al minuto 15° del secondo tempo, si alzava dalla propria panchina e si dirigeva verso il **portiere** della **Polisportiva Tito**, il quale aveva avuto un battibecco con i ragazzini (raccattapalle) presenti dietro la sua porta, allorché tra i due avveniva uno scontro verbale, a seguito del quale il **Mulieri** entrava in campo ponendosi faccia a faccia con il suddetto **portiere Donnaianna Luigi**, per poi colpirlo con calci e pugni, a seguito dei quali lo stesso si accasciava a terra;

Acclarato altresì come l'**Arbitro** abbia dichiarato che la condotta del **Mulieri** fosse sicuramente derivata da una provocazione verbale proveniente dal **Donnaianna** e come, a seguito dello scontro fisico, tra le due compagini si fosse generata una vera e propria rissa (caratterizzata da spinte, strattonamenti, minacce e schiaffi) che richiedeva l'intervento delle **Forze dell'Ordine**, accorse dopo tre/quattro minuti, le quali, comunque, non riuscivano a ristabilire la calma;

Valutato ulteriormente come l'**Arbitro** abbia precisato che, durante la rissa, non fosse riuscito ad individuare ed a distinguere chiaramente le persone coinvolte - ragion per cui non prendeva provvedimenti disciplinari - trovandosi ad una distanza di circa cinque/sei metri, in quanto si stava intrattenendo nei pressi del portiere per sincerarsi delle sue condizioni;

Preso atto di come l'**Arbitro** abbia confermato come le minacce - anche nei suoi confronti - non si fossero placate nonostante l'intervento delle **Forze**

dell'Ordine e nonostante l'arrivo dell'ambulanza del 118 - chiamata dall'allenatore del **Grassano**;

Valutato come il **D.G.** abbia dichiarato di aver informato i **Capitani** delle due squadre come non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara e, quindi, di aver emesso il triplice fischio al 22° minuto del secondo tempo a seguito della condotta di entrambe le **Società**, essendoci pericolo per l'incolumità di tutti i tesserati e come, lo stesso, abbia chiarito in dibattimento che l'ammonizione comminata al calciatore **Ronca Nicola**, per mero errore nella compilazione, veniva riportata sul rapporto di gara come avvenuta al minuto 18° del secondo tempo, quando, invece, la stessa era stata comminata prima dell'aggressione subita dal Donnaianna;

Acclarato che, quanto avvenuto in campo tra i tesserati delle due squadre e descritto dal **D.G.** in sede dibattimentale (*spinte, strattonamenti, minacce e schiaffi*) possa essere qualificato come *rissa*, intesa quale violenta contesa tra più persone, divise in gruppi contrapposti, con la vicendevole volontà di recare offesa all'altrui incolumità (cfr. **Cassazione Penale, Sez. VI, 04/12/2019, n. 12200**);

Osservato come le doglianze addotte dalla Polisportiva Tito consideratasi "*parte lesa*" nell'evento in esame non possano trovare accoglimento, atteso che, ai fini della configurabilità del reato di rissa, una volta accertata l'esistenza di gruppi contrapposti con vicendevole intenzione offensiva dell'altrui incolumità personale, è irrilevante individuare chi per primo sia passato a vie di fatto (cfr. **Cassazione Penale, sez. I, 19/01/2015, n. 18788**);

Osservato altresì come non possa ritenersi rilevante la circostanza, evidenziata dalla Polisportiva Tito, circa la mancanza di esposti/denunce inoltrate dalle Forze dell'Ordine - intervenute sul posto - all'Autorità Giudiziaria, atteso che è non è compito di questo Organo di Giustizia Sportiva valutare e/o entrare nel merito di azioni o poteri che esulano dal proprio perimetro di competenza;

Ritenuto, pertanto, come quanto dal **D.G.** certificato nel proprio rapporto di gara e nel relativo supplemento - che si rammenta essere entrambi fonte primaria e privilegiata di prova ex art. 61 comma 1 CGS - faccia emergere, in modo chiaro ed inconfutabile, come i tesserati di entrambe le squadre siano da ritenersi responsabili della rissa generatasi a seguito dell'alterco fra il dirigente della **FCD Grassano - sig. Mulieri Angelo** - ed il portiere della **Polisportiva Tito - sig. Donnaianna Luigi**, così come è da ritenersi pacifico come la situazione descritta dal **Direttore di gara** non abbia permesso la ripresa del gioco;

Considerato che, sia l'articolo 64 delle **N.O.I.F.** (alla voce **Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione e all'interruzione delle gare**), sia il Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 5 - punto 11 - Guida pratica AIA) attribuiscono all'Arbitro ampia discrezionalità nello stabilire se proseguire o meno la gara quando si verificano situazioni che, a suo insindacabile giudizio, appaiano pregiudizievoli dell'incolumità propria, dei propri assistenti ed anche dei calciatori; ragion per cui, nella fattispecie in esame, è lecito ritenere come certa l'esistenza di una zuffa generale generatasi in campo, tra i tesserati di entrambe le squadre, dalla portata tale da indurre il **D.G.** a porre termine all'incontro, onde evitare danni fisici e gravi conseguenze alle persone coinvolte;

Valutato pertanto, di poter ritenere corretta la decisione dal **Giudice Sportivo** adottata, consistente nell'applicazione dell'art. 10, comma 3, **C.S.G.**, che prevede come la sanzione della perdita della gara possa essere inflitta alle due

società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe;

Considerato, tuttavia, come la condotta ascrivibile al **dirigente** della **FCD Grassano - Mulieri Angelo** - sia da ritenersi certamente grave e violenta, ma, ad ogni modo, attenuata dalla circostanza di cui all'**art. 13, comma 1 lettera a) del C.G.S.** avendo, lo stesso, agito come reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui;

Ritenuto, in ultima analisi, come - eccezion fatta per la posizione del **Mulieri** mitigata dall'attenuante innanzi richiamata - le decisioni dal **G.S.** adottate, per le ragioni sopra esposte, vadano integralmente confermate

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, così decide:

1. In ordine al **reclamo** proposto dalla **FCD Grassano** ed in parziale accoglimento dello stesso:

- **Riduce - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del C.G.S. - la squalifica inflitta al sig. MULIERI ANGELO fino al 31/10/2025;**
- **Rigetta il reclamo in ordine alla perdita della gara;**
- **Rigetta il reclamo in ordine alla prosecuzione della gara;**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;**

2. In ordine al **reclamo** proposto dalla **Polisportiva Tito**:

- **Rigetta il reclamo in ordine alla perdita della gara;**
- **Rigetta il reclamo in ordine alla prosecuzione della gara;**
- **Rigetta il reclamo in ordine all'annullamento dell'ammenda;**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 06/12/2023

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)